C12541 - SAN QUIRICO/MINERVAHUB
Provvedimento n. 30651

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento CE del 20 gennaio 2004 n. 139;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società San Quirico S.p.A. pervenuta in data 2 maggio 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

I. Le Parti

1. San Quirico S.p.A. (di seguito, "SQ") è una società *holding* del Gruppo SQ che, da settembre 2022, controlla indirettamente, per il tramite di una società veicolo appositamente costituita, ERG S.p.A. (di seguito, "ERG") nonché altre società attive nel settore immobiliare e nei mercati finanziari.

Il fatturato consolidato generato in Italia dal Gruppo SQ nell'anno finanziario 2021 risulta pari a *[1-2]** miliardi di euro.

2. Minerva Hub (di seguito, "MH" o "impresa *target*") è la *holding* del Gruppo MH di sedici società primariamente attive nella realizzazione di capi di abbigliamento e nella lavorazione di pellami pregiati per case di moda di lusso e per i loro fornitori.

Il fatturato consolidato generato in Italia dal Gruppo MH nell'anno finanziario 2021 risulta pari a *[100-532]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di SQ, del controllo esclusivo di MH e, di conseguenza, delle società del Gruppo MH.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro, e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati interessati

5. Con riguardo alle attività dell'impresa *target*, l'operazione interessa i seguenti mercati:

i) il mercato della produzione e commercializzazione di prodotti "galvanici", ottenuti mediante processi chimici di miscelazione di materie prime (nickel, zinco, rame, cromo e metalli preziosi) o di semilavorati. Le imprese utilizzatrici dei prodotti galvanici appartengono prevalentemente all'industria automobilistica, al settore della rubinetteria e a quello degli articoli per la casa in genere (mobili, casalinghi, elettrodomestici), nonché all'industria dell'abbigliamento. Sotto il profilo geografico, tale mercato può essere definito di dimensione nazionale.

ii) il mercato dei beni di lusso – ideazione, *design*, produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di beni – considerati, secondo l'orientamento comunitario e dell'Autorità, nel loro complesso come un unico ambito

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

merceologico, quello del lusso[1]. Per quel che riguarda la rilevanza geografica di tale mercato, esso può ritenersi di dimensione sovranazionale[2].
iii) il mercato della concia, lavorazione e rivendita di pellami. Trattasi, in particolare, di attività svolte sulla pelle destinati a diversi settori industriali, tra cui quello dell'abbigliamento e dei relativi accessori (borse, scarpe e cinture), dell'arredamento e dell'accessoristica in generale. Sotto il profilo geografico, detto mercato può ritenersi di dimensione nazionale.

Gli effetti dell'operazione

6. L'impresa acquirente non è attiva in nessuno dei mercati descritti innanzi, né in mercati posti a monte, a valle o conglomerali a quelli in cui opera l'impresa *target*. L'operazione comporta quindi la sostituzione di un operatore con un altro e non appare idonea a modificare le dinamiche concorrenziali nei mercati in cui insiste. Si precisa che, in ciascuno dei mercati in argomento, l'impresa *target* detiene quote molto contenute, inferiori all'1%. In ciascun mercato, infatti, operano numerosi e qualificati concorrenti.
7. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[1] *[Cfr. provvedimento AGCM n. 27973, C12263 – LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton-Stella McCartney/Anin Star Holding Limited.]*

[2] *[Cfr. provvedimento AGCM n. 21837, C10806 – L Capital Management-Florac/Sandro Andy-MajeStorenext-HF Biousse; provvedimento AGCM n. 21060, C10547 – Phillips-Van Heusen/Tommy Hilfiger; provvedimento AGCM n. 20901, C10495 – 3I SGR/Mosaicon; provvedimento AGCM n. 20211, C10200 – S.L.D.J.- Cotec-Altea-Newco/Arcadia-Accademia-Atmosfera.]*